

CAMERA DEI DEPUTATI N. 828

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RAPELLI, STORCHI, RUMOR, TITOMANLIO VITTORIA, PARENTE, CAPPUGI

Annunziata il 20 ottobre 1949

Indennità di buonuscita per i maestri elementari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'Opera di previdenza corrisponde agli impiegati statali, collocati a riposo con diritto a pensione, una indennità di buonuscita in rapporto agli anni di servizio utile a pensione effettivamente prestati e ciò per effetto degli articoli 22 e 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

I maestri elementari furono iscritti alla Opera di previdenza soltanto nel settembre 1942 in base all'articolo 13 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; per essi però fu disposto che « ai fini della concessione dell'indennità, il servizio utile è quello effettivamente prestato con iscrizione all'Ente ».

Successivamente tale disposizione limitativa venne generalizzata con l'articolo 7 del regio decreto legislativo 26 maggio 1946, n. 395, il quale dispone che « per le categorie di personale iscritto all'Opera di previdenza dopo il 1° gennaio 1940 il servizio utile per l'indennità di buonuscita è quello effettivamente prestato con iscrizione ».

Pertanto il personale iscritto all'Opera prima del 1° gennaio 1940 liquida l'indennità in rapporto all'anzianità di servizio utile a pensione e quello iscritto dopo tale data (leggi: « I maestri ») liquida l'indennità in rapporto al periodo di iscrizione all'Opera.

Tutto ciò crea una odiosa disparità di trattamento tra gli altri impiegati statali ed i maestri, specialmente se si considera che i

primi hanno versato per il fondo pensione il 6 per cento e l'1 per cento all'Opera di previdenza, in totale il 7 per cento; che i maestri fino al 1° ottobre 1948 hanno versato al Monte pensioni insegnanti elementari un contributo dell'8 per cento, superiore a quello complessivo pagato dagli altri impiegati; e che infine le riserve del predetto Monte sono state incamerate dallo Stato.

È da notare inoltre che la disparità è stata aggravata dal fatto che l'indennità, liquidata fino al 1° luglio 1947 in ragione di un centesimo dell'ultimo stipendio annuo e per ogni anno di servizio utile a pensione, viene ora liquidata in ragione di un cinquantesimo per effetto dell'articolo 1 del decreto 26 gennaio 1948, n. 127. Per consentire i miglioramenti apportati alle prestazioni, il contributo a favore dell'Opera di previdenza è stato raddoppiato con l'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, per cui oggi viene che, mentre i maestri contribuiscono con la ritenuta sui loro stipendi al miglioramento delle prestazioni, non ne ricevono i benefici che in minima parte.

Pertanto in considerazione del fatto che maestri erano già dipendenti statali in data anteriore del 1° gennaio 1940, e non erano iscritti all'Opera di previdenza in quanto avevano un trattamento di quiescenza particolare, che versano un contributo superiore a quello degli altri statali al Monte pensioni insegnan-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ti, le cui riserve matematiche sono state incamerate dallo Stato, si formula la presente proposta di legge.

I proponenti ritengono superfluo sottolineare che l'accoglimento della richiesta:

sarebbe la logica continuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, il quale abolendo il Monte pensioni, ha assoggettato i maestri alle stesse nor-

me di quiescenza vigenti per gli altri impiegati statali;

renderebbe giustizia ai benemeriti educatori che lasciano la scuola;

contribuirebbe infine notevolmente allo sfollamento del personale insegnante anziano, con evidente vantaggio soprattutto della scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è soppresso.

ART. 2.

All'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, dopo il comma disposto dall'articolo 7 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, nei casi di cessazione dal servizio non anteriore al 1° ottobre 1948, il servizio effettivamente prestato in data anteriore al 1° settembre 1942, è utile per l'indennità di buonuscita »

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ogni disposizione ad essa contraria si intende abrogata.